



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC**
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Berna, 2 febbraio 2022

Modifica della legge del 30 settembre 2016 sull'energia Avamprogetto del 2 febbraio 2022

Rapporto esplicativo concernente il progetto posto in consultazione

Compendio

Situazione iniziale

La Costituzione federale obbliga la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, a garantire un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico (cfr. art. 89 cpv. 1 Cost.). Nell'adempimento di questo mandato, il Consiglio federale si basa sugli obiettivi della Strategia energetica 2050. Al fine di attuare la Strategia energetica 2050, confermata dalla votazione popolare del 2017, è indispensabile realizzare nuovi impianti per l'impiego delle energie rinnovabili e ampliare gli impianti esistenti. In questo contesto assume grande importanza, in particolare, la produzione di energia negli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici.

Il 18 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato all'attenzione del Parlamento il progetto di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (revisione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico). Con questo progetto l'Esecutivo intende sviluppare le energie rinnovabili indigene e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera, in particolare durante i mesi invernali. Il progetto non include però prescrizioni di diritto procedurale concernenti la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti per l'impiego di energie rinnovabili. Tuttavia, al fine di raggiungere puntualmente gli obiettivi di sviluppo previsti dalla legge sull'energia, devono essere ottimizzate le procedure per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di tali impianti, attualmente di durata eccessiva. Basti pensare, per esempio, che per gli impianti di grandi dimensioni talvolta trascorrono oltre 20 anni tra l'avvio della progettazione progetto e la sua realizzazione. Questa durata eccessiva delle procedure risulta problematica anche sotto il profilo del diritto costituzionale, poiché è in contrasto con l'imperativo di celerità.

Nella maggior parte dei casi, la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti per l'impiego di energie rinnovabili competono alle autorità cantonali e comunali. Queste, nell'ambito della gestione delle procedure, sovente devono affrontare questioni procedurali complesse. Nel contempo il diritto cantonale spesso non contempla l'elaborazione e la risoluzione dei problemi specifici connessi alla pianificazione e all'autorizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni. Di conseguenza si commettono errori procedurali che provocano ritardi gravi e onerosi. Questa situazione scoraggia i potenziali investitori dal progettare in Svizzera impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni. Per attenuare questa problematica, a livello di diritto federale e cantonale devono essere introdotti dei miglioramenti del diritto procedurale che integrino efficacemente le misure d'incentivazione finanziaria.

Il Consiglio federale propone pertanto di integrare nella legge sull'energia alcune prescrizioni volte ad accelerare e semplificare le procedure per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, senza compromettere il diritto in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

Nel contempo devono essere migliorate le condizioni quadro per sviluppare l'impiego dell'energia solare che nei prossimi decenni diventerà una colonna portante dell'approvvigionamento energetico in Svizzera. Un grande potenziale è presente soprattutto nel settore degli edifici, su tetti e facciate; qui gli impianti si possono realizzare in modo conveniente, rapido e in situazioni non conflittuali. Tuttavia, attualmente solo una piccola parte delle nuove costruzioni è dotata di impianti solari, nonostante alcuni Cantoni prevedano prescrizioni concernenti l'autoapprovvigionamento di elettricità negli edifici. Inoltre sotto il profilo fiscale esiste una disparità per quanto riguarda gli investimenti negli impianti solari: a differenza di quanto avviene per quelli realizzati nell'ambito dei risanamenti, i costi per gli impianti solari realizzati nelle nuove costruzioni non possono essere dedotti dal reddito.

Contenuto del progetto

Il progetto mira, da un lato, ad accelerare le procedure di pianificazione e di autorizzazione per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e, dall'altro, a promuovere lo sviluppo degli impianti fotovoltaici e solari termici. A tal fine è necessario introdurre degli incentivi fiscali, realizzare in modo sistematico impianti solari nelle nuove costruzioni e estendere la procedura di annuncio.

Attualmente la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici sono disciplinati perlopiù nel diritto cantonale. Non esiste una pianificazione federale o cantonale per gli impianti idroelettrici ed eolici che sfruttano le energie rinnovabili contestualizzata in una prospettiva nazionale. Inoltre, per la costruzione di tali impianti mancano disposizioni di diritto federale che assicurino procedure cantonali di pianificazione e autorizzazione efficienti e coordinate a livello globale. Il diritto vigente deve essere pertanto integrato con prescrizioni speciali per la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici particolarmente

importanti ai fini dell'attuazione della Strategia energetica 2050. Va elaborata una concezione, in base all'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, in cui sono indicate le ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e che funga da prescrizione per i piani direttori cantonali. Inoltre per attuare le norme in materia di pianificazione e autorizzazione degli impianti più importanti, ai Cantoni deve essere prescritta una procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, comprendente tutte le autorizzazioni necessarie, incluso il diritto di espropriazione e, per gli impianti idroelettrici, le concessioni di diritto delle acque. Così facendo si evita la suddivisione in più fasi temporali di un progetto e la possibilità che in ogni singola fase si possa presentare ricorso fino al Tribunale federale. Il chiarimento di tutte le eventuali questioni legali deve avvenire attraverso una sola via ricorsuale.

Con questo progetto si intende inoltre sviluppare l'impiego dell'energia solare negli edifici, estendendo la procedura di annuncio prevista per gli impianti solari realizzati sui tetti anche agli impianti solari realizzati sulle facciate. Inoltre, si prevedono deduzioni fiscali per gli investimenti a favore di impianti solari sulle nuove costruzioni.

Rapporto esplicativo

1 **Necessità di prescrizioni di diritto federale per il diritto cantonale**

Per garantire l'attuazione della Strategia energetica 2050 e la sicurezza dell'approvvigionamento sono necessarie modifiche di legge. Il Consiglio federale propone pertanto di prescrivere ai Cantoni norme in materia di pianificazione e autorizzazione degli *impianti idroelettrici ed eolici più importanti* volte a uniformare e coordinare globalmente, a livello materiale e formale, le loro procedure di pianificazione e autorizzazione. Ciò consentirà una rapida realizzazione degli impianti particolarmente rilevanti per l'attuazione della Strategia energetica 2050. Inoltre, grazie a incentivi fiscali sarà maggiormente sfruttato il potenziale del fotovoltaico.

Al Parlamento sono state presentate due mozioni di analogo tenore:

le modifiche proposte concernenti l'energia idroelettrica ed eolica si ricollegano alla mozione CAPTE-N del 27 ottobre 2020 (20.4268 «Aumentare la sicurezza di pianificazione per progetti relativi agli impianti di interesse nazionale per l'impiego di energie rinnovabili») adottata dal Consiglio nazionale il 3 giugno 2021. La mozione mira a una forte riduzione della durata delle procedure, attualmente eccessiva. Il Consiglio federale ha respinto la mozione a causa di dubbi circa la costituzionalità. Tuttavia il DATEC ha commissionato uno studio giuridico¹ per capire in che modo la Confederazione possa assumere un ruolo più attivo nella pianificazione degli impianti di produzione di energia importanti, rispettando la ripartizione federalistica delle competenze e quindi in conformità della Costituzione federale. Nell'ambito dello studio sono state avanzate proposte concrete per la realizzazione rapida di progetti per l'impiego delle energie rinnovabili.²

Con la mozione Bourgeois del 26 settembre 2019 (19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico») si chiede al Consiglio federale di fare in modo, in collaborazione con i Cantoni, che su tutti i tetti delle nuove costruzioni siano installati, sulle superfici ben orientate, pannelli solari invece delle tradizionali tegole. Inoltre si auspicano alcune modifiche del diritto fiscale. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 23 settembre 2021 con 191 voti favorevoli e 1 contrario.

2 **Punti essenziali del progetto**

Le procedure cantonali di pianificazione e autorizzazione, attualmente complesse, devono essere coordinate in modo globale, semplificate e snellite attraverso ulteriori prescrizioni di diritto federale. Il Consiglio federale ritiene che gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti debbano essere definiti e descritti nella concezione per le energie rinnovabili. A tal fine i Cantoni devono introdurre una procedura di approvazione dei piani concentrata, in cui sia stabilito l'uso ammissibile del suolo (cfr. art. 14 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio [LPT]), che includa l'autorizzazione edilizia (art. 22 LPT) e tutte le autorizzazioni speciali disciplinate dal diritto federale (p. es. le autorizzazioni per il dissodamento e in materia di diritto sulla protezione delle acque), il cui rilascio compete ai Cantoni. Inoltre, durante questa procedura sono

¹ *Heinz Aemisegger/Arnold Marti*, studio giuridico «Energiewende – Vereinfachung der Planung für Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien» del 27 ottobre 2021, destinato ad UFE, ARE e UFAM.

² Cfr. anche n. 2 della Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica).

³ RS 700

rilasciate le concessioni necessarie allo sfruttamento della forza idrica e concessi i diritti di espropriazione eventualmente necessari per tutti i progetti (procedura combinata). In tal modo si potrebbe consentire la realizzazione di progetti prioritari con un unico atto giuridico impugnabile. Non si tratta di una novità assoluta: in alcuni Cantoni questa procedura è già applicata per gli impianti idroelettrici, mentre per le centrali elettriche che interessano acque internazionali è prevista dal diritto federale (art. 7 e art. 62–62k della legge del 22 dicembre 1916⁴ sull'utilizzazione delle forze idriche [LUF]).

Poiché la competenza per la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti corrispondenti verrebbe trasferita ai Cantoni, i Comuni d'ubicazione non avrebbero più la competenza in materia di pianificazione e autorizzazione dei progetti e quindi non sarebbero più autonomi in materia. Tuttavia, nel quadro dell'elaborazione della concezione per le energie rinnovabili e della successiva procedura del piano direttore che su questa poggia, essi vengono informati e consultati e possono partecipare (cfr. art. 4 LPT e art. 7 lett. a e 18 seg. dell'ordinanza del 28 giugno 2000⁵ sulla pianificazione del territorio [OPT]). Per semplificare la procedura occorre escludere la possibilità per i Comuni di impugnare direttamente le definizioni quale dato acquisito nei piani direttori, soprattutto alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale.⁶ Tuttavia i Comuni, analogamente ai proprietari fondiari e alle organizzazioni legittimate a ricorrere interessati, possono impugnare innanzi alle competenti autorità di ricorso le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore. Essi possono altresì richiedere a un tribunale un controllo pregiudiziale accessorio delle definizioni nei piani direttori. Nel contempo possono essere messe in discussione anche le indicazioni del Consiglio federale contenute nella concezione. In questo modo tutti i partecipanti hanno le medesime possibilità. L'impugnazione dell'approvazione cantonale dei piani deve avvenire attraverso un'unica via ricorsuale al tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale federale [LTF]), che di regola è il tribunale amministrativo. La decisione del tribunale cantonale superiore deve poter essere impugnata innanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. a LTF).

La nuova concezione per le energie rinnovabili contribuisce a semplificare la giurisprudenza in questo ambito. Se le decisioni di pianificazione adottate in via discrezionale dal Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili sono messe in discussione nel quadro della procedura di approvazione dei piani mediante richiesta di un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale, si può presumere che quest'ultimo non annullerà tali decisioni se non per motivi evidentemente validi, ma procederà con estrema cautela. In futuro dovranno essere evitate decisioni di rigetto come quella adottata dal Tribunale federale concernente l'ampliamento della diga del Grimsel (DTF 147 II 164).

Così facendo, per gli impianti idroelettrici ed eolici prioritari ai fini della transizione energetica si ottiene una procedura di pianificazione e autorizzazione estremamente efficace, che assicura contemporaneamente a tutti i partecipanti la necessaria protezione giuridica. Questa procedura semplificata garantisce ai richiedenti e agli investitori una determinata sicurezza degli investimenti che potenzierà le misure di promozione proposte dal Consiglio federale nella legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.⁸ Nel contempo restano garantiti i diritti di ricorso delle organizzazioni di protezione della natura e dell'ambiente.

La proposta di procedura per la realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti può essere sintetizzata come segue:

1. al fine di dare la priorità agli *impianti idroelettrici ed eolici più importanti e idonei*, che dal punto di vista procedurale sono assoggettati sostanzialmente al diritto cantonale, la Confederazione elabora una *concezione per le energie rinnovabili* ai sensi dell'articolo 13 LPT. Così facendo questi impianti possono essere realizzati in una prospettiva nazionale. La concezione per le energie rinnovabili viene elaborata in collaborazione con i Cantoni, coinvolgendo i Comuni e le organizzazioni specializzate nonché la popolazione interessata. In vista delle successive procedure cantonali (procedura del piano direttore e procedura di approvazione dei piani concentrata) la concezione produce l'effetto di una pianificazione positiva riferita al progetto e all'ubicazione. Nell'elaborazione della concezione per le energie rinnovabili, il Consiglio federale utilizza come basi la Concezione energia eolica del 2020 e la

⁴ RS 721.80

⁵ RS 700.1

⁶ Cfr. la sentenza da pubblicare 1C_644/2019, 1C_648/2019 del 4 febbraio 2021 consid. 2.4 (Grüningen ZH, Beschwerden gegen den Beschluss des Zürcher Kantonsrats vom 28. Oktober 2019 betreffend den Deponiestandort Tägemauer Holz).

⁷ RS 173.110

⁸ Messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, FF 2021 1666 pag. 1.

- dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica del 13 dicembre 2021⁹, come pure le basi metodologiche elaborate dalla Confederazione a sostegno dei Cantoni secondo l'articolo 11 della legge federale del 30 settembre 2016¹⁰ sull'energia (LEne);
2. sulla base della concezione per le energie rinnovabili, vincolante per le autorità, per gli impianti più importanti in essa indicati i Cantoni effettuano, il più celermente possibile, le *procedure del piano direttore relative alle ubicazioni*;
 3. per gli *impianti più importanti* indicati nella concezione per le energie rinnovabili i Cantoni prevedono una *procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata* prescritta dal diritto federale, nell'ambito della quale sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie (comprese le concessioni di diritti d'acqua nel caso degli impianti idroelettrici). Sempre nel quadro di questa procedura di approvazione dei piani deve essere conferito anche il diritto di espropriazione (procedura combinata). Infine va garantito il coordinamento con le necessarie autorizzazioni speciali e con i pareri delle autorità federali;
 4. i soggetti legittimati a ricorrere devono poter richiedere al tribunale cantonale superiore (solitamente il tribunale amministrativo) e al Tribunale federale, attraverso un'unica via ricorsuale, l'esame delle decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni nel quadro del processo di pianificazione e autorizzazione suddiviso in tre livelli (1. concezione per le energie rinnovabili, 2. definizione nel piano direttore, 3. procedura di approvazione dei piani concentrata).

Il Consiglio federale ritiene che la procedura proposta consenta un notevole risparmio di tempo, a condizione che sia svolta in maniera accurata.

Nel contempo il presente avamprogetto intende potenziare l'impiego dell'energia solare negli edifici. Nei prossimi decenni la produzione di energia elettrica negli impianti fotovoltaici diventerà una colonna portante dell'approvvigionamento energetico della Svizzera. Nel messaggio del 18 giugno 2021¹¹ concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, il Consiglio federale ha presentato alcune proposte per promuovere il potenziamento del fotovoltaico.¹² Dal 2035 negli impianti fotovoltaici dovranno essere prodotti ogni anno almeno 14 TWh di energia elettrica, pari a oltre il 20 per cento dell'attuale consumo di elettricità e cinque volte la produzione attuale di elettricità negli impianti fotovoltaici. Per poter raggiungere l'obiettivo del Consiglio federale, dal 2021 al 2035 la produzione fotovoltaica dovrà aumentare di almeno 730 MW all'anno, ossia più del 50 per cento rispetto all'aumento di 475 MW registrato nel 2020. Nel settore degli edifici, è possibile realizzare perlopiù vicino ai centri di consumo impianti fotovoltaici economici, in modo rapido e in pratica senza ricorsi. Il potenziale delle superfici idonee corrisponde a una produzione annua di energia elettrica di 50 TWh sui tetti e di 17 TWh sulle facciate; la produzione potenziale cumulata è pertanto superiore di poco meno del 20 per cento rispetto all'attuale consumo annuo di energia elettrica in Svizzera. Inoltre gli impianti presenti nel parco edifici possono produrre energia elettrica d'inverno in modo relativamente conveniente, come ha indicato il Consiglio federale nel rapporto in adempimento del postulato 19.4157 «Produzione di energia elettrica in inverno grazie al fotovoltaico».

Al fine di migliorare le condizioni quadro per lo sviluppo del fotovoltaico negli edifici, il presente avamprogetto prevede le modifiche seguenti:

1. i proprietari devono beneficiare di sgravi fiscali, ossia la possibilità di detrarre nella dichiarazione d'imposta i costi per la realizzazione degli impianti solari anche nelle nuove costruzioni. La legge federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta (LFD) e la legge del 14 dicembre 1990¹⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) devono essere modificate di conseguenza. Questo sgravio fiscale integra le misure d'incentivazione finanziaria esistenti;
2. inoltre la procedura di annuncio per gli impianti solari realizzati sui tetti, che in molti casi sostituisce la procedura di autorizzazione edilizia, deve essere estesa anche agli impianti realizzati sulle facciate. A tal fine occorre modificare la norma nell'articolo 18a LPT, affermatasi per gli impianti solari sui tetti.

⁹ Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica).

¹⁰ RS 730.0

¹¹ FF 2021 1666

¹² www.bundesrat.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

¹³ RS 642.11

¹⁴ RS 642.14

Oltre alle deduzioni fiscali per gli investimenti a favore dell'energia solare, il Consiglio federale ha esaminato l'eventualità di introdurre un obbligo per l'impiego dell'energia solare sulle nuove costruzioni idonee. È richiesto dalla mozione 19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico», accolta a larga maggioranza dal Consiglio nazionale. I Cantoni potranno comunque prevedere deroghe all'obbligo.

Il Consiglio federale ha deciso di non introdurre un obbligo in tal senso. È però interessato a sapere, nel quadro della consultazione, se l'obbligo di impiego dell'energia solare sui tetti idonei delle nuove costruzioni chiesto dall'autore della mozione, unito alle deduzioni fiscali proposte, verrà accolto favorevolmente dai partecipanti alla consultazione.

3 Commenti ai singoli articoli

Legge sull'energia

Art. 9a Concezione per le energie rinnovabili

Per ragioni di costituzionalità, la concezione elaborata dalla Confederazione secondo il capoverso 1 riguarda esclusivamente gli impianti per l'impiego della forza idrica e dell'energia eolica determinanti per *raggiungere gli obiettivi di sviluppo della legge sull'energia*. Conformemente al capoverso 2 nella concezione per le energie rinnovabili sono indicate le ubicazioni degli *impianti più importanti*.

Le concezioni ai sensi dell'articolo 13 LPT sono uno strumento di pianificazione del territorio e fungono da fondamenti per adempiere i compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e per il loro coordinamento con i Cantoni. Esse contengono obiettivi in una prospettiva nazionale e richiedono un coordinamento globale e trasversale¹⁵. La base costituzionale è data dall'articolo 75 della Costituzione federale¹⁶ (Cost.). La pianificazione del territorio è finalizzata anche all'attuazione della politica energetica della Confederazione sancita dall'articolo 89 Cost. La *concezione per le energie rinnovabili* serve a promuovere in maniera efficace l'attuazione di questo compito della Confederazione. Essa contribuisce in modo determinante a garantire un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico della Svizzera (cfr. art. 89 cpv. 1 Cost.). Fornisce inoltre una panoramica a livello nazionale sulle ubicazioni degli impianti idroelettrici e eolici più importanti.

La concezione per le energie rinnovabili non ha il carattere di un piano settoriale. I piani settoriali sono redatti per gli ambiti in cui la Confederazione dispone di una competenza generale: non è il caso degli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, i quali, dal punto di vista del diritto procedurale, necessitano perlopiù di autorizzazioni cantonali. Nell'ambito della politica energetica (art. 89 Cost.)¹⁷, della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.)¹⁸ e dell'utilizzazione delle acque (art. 76 Cost.) la Confederazione dispone solo di una competenza legislativa parziale (competenza di emanare una legislazione quadro). Per esempio nell'ambito dell'utilizzazione delle acque la decisione circa il rilascio di concessioni di diritti d'acqua spetta ai Cantoni (art. 76 cpv. 4 Cost.; DTF 103 la 329 consid. 8) che, tuttavia, devono rispettare le prescrizioni quadro della LUFi (art. 60–62k LUFi). In questi ambiti specifici si applicano le concezioni secondo l'articolo 13 LPT. Ne è un esempio la Concezione energia eolica del 2020 che, secondo il Consiglio federale, dovrà essere integrata come base nella concezione per le energie rinnovabili proposta.¹⁹

Come il piano settoriale, anche la concezione per le energie rinnovabili è costituita da due parti: la *parte generale* (parte programmatica) e la *parte speciale* (schede di coordinamento). La parte generale contiene gli obiettivi, i principi e le priorità della Confederazione per la realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e le basi necessarie a definire le ubicazioni idonee a tal fine. Queste basi servono a valutare, coinvolgendo le autorità preposte, se un impianto è presumibilmente conforme alle prescrizioni federali e cantonali. Nella parte relativa alle schede di coordinamento sono definite, coinvolgendo le autorità preposte, le ubicazioni degli impianti ai sensi dell'articolo 9a. Questa indicazione a livello di concezione è necessaria perché per questi impianti (e solo per questi), lo scopo principale della presente proposta di revisione in virtù del diritto federale consiste nell'introduzione di una speciale procedura di approvazione dei piani celere e

¹⁵ Jeannerat/Bühlmann, Praxiskommentar LPT: Richtplan- und Sachplanung, Interessenabwägung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019, articolo 13 n. marg. 20.

¹⁶ RS 101

¹⁷ Cfr. Jäger Christoph/Schläppi Andrea, Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Artikel 10 EnG, parere giuridico per l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020, n. marg. 13 segg.

¹⁸ Cfr. FF 1997 I 212; Griffel Alain, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, parere giuridico per l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2017; Häfelin/Haller/Keller Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 1087 segg.

¹⁹ Cfr. in merito Jeannerat/Bühlmann, Praxiskommentar RPG: Richtplan- und Sachplanung, Interessenabwägung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019, articolo 13 n. marg. 21 segg.

concentrata. Tale procedura concentrata, considerate le competenze sancite dalla Costituzione, è ammissibile soltanto per gli impianti energetici selezionati particolarmente importanti.

In base alla valutazione di massima della fattibilità, un impianto deve essere conforme principalmente alle prescrizioni del diritto federale in materia ambientale in senso ampio. Precisamente si tratta delle prescrizioni della LPT e delle seguenti leggi: legge federale del 7 ottobre 1983²⁰ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), legge federale del 1° luglio 1966²¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), legge federale del 24 gennaio 1991²² sulla protezione delle acque, legge federale del 4 ottobre 1991²³ sulle foreste, legge del 20 giugno 1986²⁴ sulla caccia, legge federale del 21 giugno 1991²⁵ sulla pesca, ecc. e delle relative ordinanze. In questo contesto sono rilevanti anche i piani settoriali della Confederazione e le altre concezioni. Nell'ambito del diritto cantonale, la base per l'elaborazione della concezione per le energie rinnovabili è costituita, in particolare, dai piani pertinenti (soprattutto i piani settoriali e i piani di utilizzazione), se compatibili con la concezione, e dal diritto cantonale in materia di costruzioni, pianificazione, urbanizzazione nonché ambientale.

Ulteriori basi della concezione per le energie rinnovabili sono una panoramica delle ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici già definiti nei piani direttori cantonali e di altri impianti idroelettrici ed eolici idonei nonché la dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica del 13 dicembre 2020²⁶.

Nell'elaborazione della concezione per le energie rinnovabili vanno rispettate le disposizioni degli articoli 14–23 OPT. L'articolo 14 capoverso 2 OPT disciplina nel dettaglio lo scopo e il contenuto della concezione. Le esigenze formali e materiali per l'elaborazione e la struttura della concezione per le energie rinnovabili si basano sull'articolo 15 OPT; secondo il capoverso 3 OPT di quest'ultimo articolo un progetto concreto è definito dato acquisito soltanto se:

- a. sono state esaminate ubicazioni alternative e il progetto esige l'ubicazione prevista (lett. b);
- b. *le ripercussioni importanti del progetto su territorio e ambiente* possono essere valutate *conformemente al relativo grado di pianificazione* (lett. c);
- c. è presumibilmente data la compatibilità del progetto con la legislazione determinante (lett. d).

Nell'elaborazione della concezione, ossia in fase di definizione delle ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, devono essere pertanto rispettati i principi pianificatori del diritto federale in materia di pianificazione del territorio e le attività d'incidenza territoriale dei Cantoni, della Confederazione e di altri uffici, federali e non (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT). Lo stesso vale per i principi di pianificazione e coordinamento delle attività d'incidenza territoriale previsti dall'articolo 2 OPT. Ogniqualvolta nella concezione per le energie rinnovabili è definita un'ubicazione, deve essere effettuata una ponderazione degli interessi coinvolgendo le autorità preposte. Tale ponderazione tiene conto di tutti gli interessi rilevanti ai fini della valutazione di un impianto, in particolare territoriali, ambientali ed economici, in questo caso soprattutto degli interessi connessi all'impiego dell'energia, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Per poter individuare questi interessi devono essere note e valutabili tutte le ripercussioni rilevanti del progetto su territorio e ambiente.

Come si può evincere dall'articolo 15 capoverso 3 lettera c OPT, questa ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente al relativo grado di pianificazione; è sufficiente una valutazione giuridica di massima circa la fattibilità dell'ubicazione dell'impianto o del progetto previsto. Nell'elaborazione della concezione non sono previsti nuovi requisiti in materia di protezione.

La concezione per le energie rinnovabili è elaborata nel rispetto dei principi della collaborazione di cui all'articolo 18 OPT, al fine di riconoscere tempestivamente eventuali conflitti ed eliminarli di comune intesa. Particolarmente importante in questo contesto è la collaborazione della Confederazione con le autorità cantonali, come pure l'audizione e la partecipazione dei Comuni nonché l'informazione e la partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 LPT e art. 19 OPT).

A differenza della Concezione energia eolica del 2020, nella concezione per le energie rinnovabili vengono definite le *ubicazioni concrete* degli impianti più importanti ai fini del piano direttore cantonale e della successiva procedura di approvazione dei piani. La realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti è

²⁰ RS 814.01

²¹ RS 451

²² RS 814.20

²³ RS 921.0

²⁴ RS 922.0

²⁵ RS 923.0

²⁶ Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica).

centrale per attuare la Strategia energetica 2050 e garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera, in particolare nei mesi invernali. Al raggiungimento di questi due obiettivi contribuisce anche la realizzazione di altri impianti idroelettrici ed eolici – in particolare se soddisfano i criteri dell'interesse nazionale ai sensi degli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 1° novembre 2017²⁷ sull'energia (OEn). Tuttavia, per ragioni di costituzionalità la pianificazione di questi impianti non viene effettuata nel quadro della concezione per le energie rinnovabili. Qualora presentino ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPT tali impianti sono assoggettati in ogni caso all'obbligo di definizione nel piano direttore.

Per impianto ai sensi dell'articolo 9a non s'intende solamente una centrale idroelettrica singola e isolata o singoli impianti eolici, ma anche complessi di impianti, ad esempio un parco eolico costituito da diversi impianti ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (cfr. in merito la definizione di parco eolico nell'art. 9 OEn). Se un impianto è formato da diversi elementi a sé stanti, nella concezione per le energie rinnovabili la sua ubicazione è definita come *intero impianto*. Questa visione d'insieme è necessaria, in particolare, considerando il principio sancito dall'articolo 8 LP Amb in base al quale gli effetti sull'ambiente sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.

La concezione per le energie rinnovabili deve essere elaborata il più rapidamente possibile, preferibilmente entro *due anni*. Così facendo si garantisce ai potenziali gestori e investitori la necessaria sicurezza di pianificazione. In questa fase sono sufficienti le bozze del progetto da inserire nella concezione come impianto più importante. Devono essere svolti accertamenti e indagini sotto forma di studi di fattibilità, solo nella misura necessaria all'effettuazione di una ponderazione degli interessi coinvolgendo le autorità preposte e della corrispondente valutazione tecnica. Al fine di ridurre il rischio connesso alla realizzazione, il disegno di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili trasmesso al Parlamento prevede contributi di progettazione fino al 40 per cento dei costi di progettazione.

Un grande vantaggio della concezione per le energie rinnovabili consiste nel fatto che per la prima volta il Consiglio federale crea una base di pianificazione per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti in una prospettiva nazionale e in collaborazione con i Cantoni. Così facendo aumenta notevolmente la sicurezza giuridica per la pianificazione direttrice cantonale, a beneficio non soltanto delle autorità cantonali preposte ma anche dei richiedenti e degli investitori. Se le decisioni di pianificazione adottate in via discrezionale dal Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili sono messe in discussione nel quadro della procedura di approvazione dei piani mediante richiesta di un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale, si può presumere che quest'ultimo non annullerà tali decisioni se non per motivi validi e fondati. In futuro dovranno essere evitate decisioni di rigetto come quella adottata dal Tribunale federale concernente l'ampliamento della diga del Grimsel (DTF 147 II 164).

Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza a partire da quali dimensioni e da quale importanza tali impianti figurano nella concezione per le energie rinnovabili. A tal fine i criteri principali considerati dal Consiglio federale sono la produzione media annua attesa o stimata e il contributo alla produzione invernale di elettricità, con cui in particolare si rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento.

Sono considerati tra i più importanti per lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico gli impianti idroelettrici che presentano una produzione annua di 40 GWh. Nel periodo 2009–2020 in Svizzera sono state messe in esercizio 140 nuove centrali idroelettriche con una potenza superiore a 0,3 MW; cinque di queste hanno una produzione annua superiore a 40 GWh. Non è stata messa in esercizio nessuna centrale nella fascia di produzione da 30 a 40 GWh. Si prevede che nei prossimi anni questa ripartizione non subirà grandi cambiamenti, ad eccezione degli impianti con una produzione annua inferiore a 5 GWh. Questi ultimi solitamente non raggiungono il limite minimo previsto per la promozione di 1 MW e pertanto nei prossimi anni potranno essere realizzati solamente se rientrano tra le deroghe di cui all'articolo 19 capoverso 5 LEne. Un limite di 40 GWh garantirebbe quindi la possibilità di inserire nella concezione un numero relativamente basso di grandi progetti. Non tutti i quindici progetti individuati dalla Tavola rotonda sull'energia idroelettrica²⁸ portano a una nuova produzione di energia; alcuni prevedono esclusivamente un trasferimento della produzione di elettricità dal semestre estivo a quello invernale. Il trasferimento o la nuova produzione di tutti i progetti sono superiori a 40 GWh, pari a quattro volte il valore necessario al riconoscimento dell'interesse nazionale per gli impianti con accumulazione. Pertanto il valore di 40 GWh deve valere per i progetti caratterizzati non soltanto da una nuova produzione, ma anche da una nuova produzione invernale di 40 GWh, a prescindere che risulti da un trasferimento o da una nuova produzione. Se dovesse rivelarsi troppo basso, nel caso delle

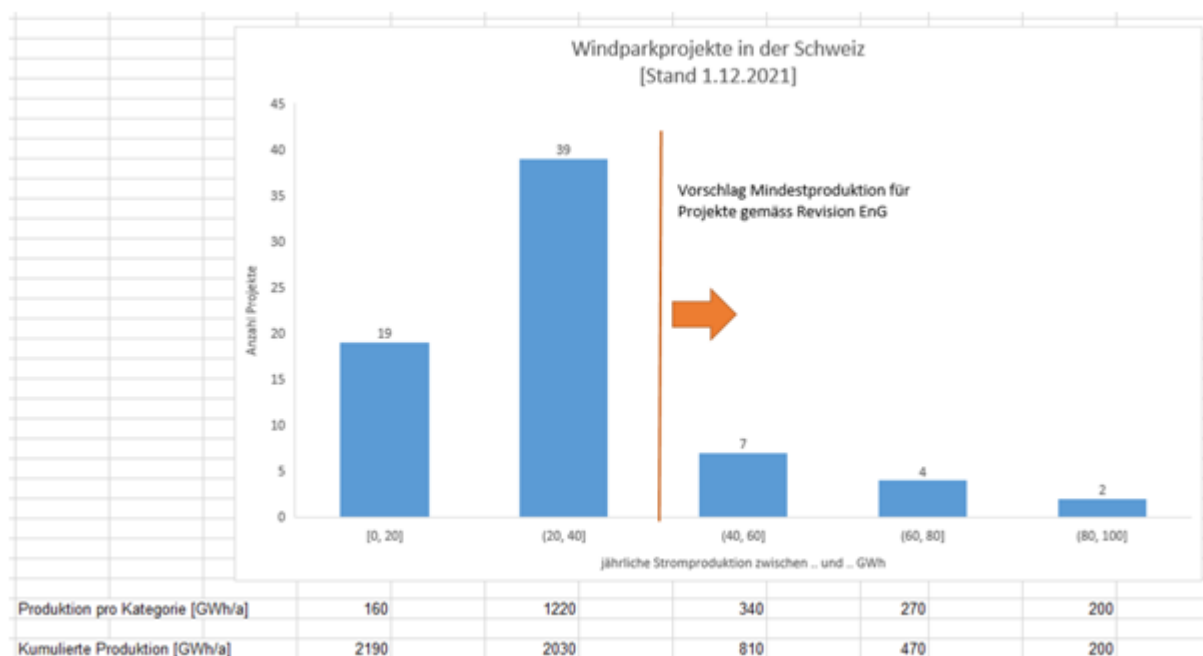
²⁷ RS 730.01

²⁸ Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > [Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica](#)).

centrali idroelettriche con un notevole aumento della produzione nel semestre estivo, il limite di 40 GWh potrebbe essere innalzato, per esempio a 60 GWh. Questa cifra corrisponde a tre volte il valore necessario al riconoscimento dell'interesse nazionale per gli impianti senza accumulazione. I progetti per i quali è già in corso la procedura di concessione non saranno assoggettati al nuovo diritto procedurale.



Sono considerati tra i più importanti per lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico gli impianti eolici che presentano una produzione annua di 40 GWh. Circa due terzi della produzione annua degli impianti eolici in Svizzera avviene nei mesi invernali; per questa ragione in generale devono essere considerati importanti per l'approvvigionamento elettrico della Svizzera. Alla fine del 2021 si contavano in Svizzera un'ottantina di progetti eolici in diverse fasi di pianificazione. Per circa 70 progetti con una produzione annua stimata di ca. 2200 GWh la pianificazione dell'utilizzazione non è ancora stata approvata dalle autorità cantonali competenti. Fissando il valore limite di produzione annua a 40 GWh, secondo le conoscenze attuali nella concessione per le energie rinnovabili verrebbero inseriti su 70 progetti i tredici più grandi, con una produzione complessiva di 800 GWh/a (circa il 35% del totale). Un ulteriore innalzamento del limite minimo di produzione ridurrebbe ancora il numero dei progetti, come si vede dal grafico seguente:



Art. 10a Definizione quale dato acquisito nei piani direttori secondo la concezione per le energie rinnovabili

Secondo il capoverso 1 i Cantoni definiscono nei loro piani direttori, tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili, le ubicazioni per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, coinvolgendo le autorità preposte. Le informazioni preliminari e i risultati intermedi non rispettano questa prescrizione. Questo obbligo di definizione nel piano direttore vale inoltre per gli impianti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente (art. 8 cpv. 2 LPT) non inclusi nella concezione per le energie rinnovabili. Risultano necessari e importanti per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera anche gli impianti assoggettati all'obbligo del piano direttore, ma non compresi nella categoria degli impianti più importanti secondo l'articolo 9a; anch'essi devono essere sviluppati, progettati e autorizzati con estrema urgenza (cfr. art. 14 cpv. 1 LEné). Per questi impianti, tuttavia, non è applicabile la procedura secondo l'articolo 10a.

In riferimento agli impianti in essa elencati, assoggettati perlopiù al diritto procedurale cantonale ai sensi dell'articolo 9a, la concezione per le energie rinnovabili non ha il carattere di piano settoriale, né di piano direttore e nemmeno di piano di utilizzazione. I singoli progetti compresi nella concezione per le energie rinnovabili devono essere piuttosto analizzati in modo accurato dai Cantoni nel quadro della procedura del piano direttore tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili e sottoposti a una ponderazione degli interessi globale, approfondita e conforme al relativo grado di pianificazione secondo l'articolo 3 OPT. Se tale ponderazione risulta a favore del progetto, la relativa ubicazione viene definita nel piano direttore cantonale coinvolgendo le autorità preposte e nel piano di utilizzazione sono inserite le necessarie disposizioni. Se, al contrario, dalla ponderazione degli interessi emerge che la concezione per le energie rinnovabili non può essere attuata come previsto per uno degli impianti in essa elencati, i Cantoni lo indicano nei loro piani direttori conformemente al capoverso 2.

Se si delinea un ritardo nelle definizioni quale dato acquisito nel piano direttore, ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LPT in combinato disposto con l'articolo 12 OPT gli uffici federali, in particolare l'Ufficio federale dell'energia e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, possono richiedere attraverso il dipartimento l'adattamento del piano direttore cantonale. I titolari di progetti di impianti idroelettrici ed eolici assoggettati all'obbligo del piano direttore, le cui domande non vengono trattate in tempo utile nell'ambito della procedura del piano direttore o la cui definizione nel piano direttore è indebitamente respinta, possono contestare le corrispondenti lacune ai citati uffici federali.

Se il progetto riguarda uno degli impianti più importanti secondo l'articolo 9a, in base alla definizione dell'ubicazione risultante nel piano direttore cantonale deve essere assoggettato alla procedura di approvazione dei piani concentrata prevista dall'articolo 14a che svolge la funzione sia di pianificazione dell'utilizzazione sia di rilascio dell'autorizzazione.

Le ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti indicate nella concezione per le energie rinnovabili possono essere messe in discussione nell'ambito della procedura cantonale di approvazione dei piani chiedendo un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale. Lo stesso vale per la definizione di

queste ubicazioni nei piani direttori cantonali. Secondo l'articolo 189 capoverso 4 Cost. (cfr. anche art. 86 cpv. 1 LTF) le *indicazioni del Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili non sono impugnabili direttamente*. L'*impugnazione diretta delle definizioni nei piani direttori* è espressamente esclusa ai sensi del capoverso 2. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale²⁹, è necessario introdurre questa esclusione nella legge per garantire che vi sia una sola via ricorsuale aperta fino al Tribunale federale. Se non fosse prevista questa esclusione i Comuni che considerano violata la loro autonomia dal piano direttore cantonale potrebbero, a differenza dei privati e delle organizzazioni legittimate a ricorrere, impugnare direttamente la decisione del piano direttore riguardante la definizione dell'ubicazione di un impianto, il che dilaterrebbe di molto i tempi della procedura. Tuttavia i Comuni possono impugnare le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore e, tra le altre cose, richiedere un controllo pregiudiziale accessorio. Inoltre, nell'ambito di una procedura di ricorso, possono richiedere a un tribunale un controllo pregiudiziale accessorio delle indicazioni inserite dal Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili. Infine nell'ambito della procedura del piano direttore vengono informati in maniera esauriente e consultati; possono così far valere efficacemente i loro interessi già in una fase iniziale, nel quadro della partecipazione prescritta dal diritto federale (cfr. art. 4 LPT, art. 10 cpv. 2 LPT e art. 7 lett. a e art. 18 seg. OPT).

Attraverso la presente revisione della legge sull'energia i Comuni non dovranno più svolgere le procedure onerose e impegnative concernenti gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili più importanti. Con l'introduzione della procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata essi non dispongono più di un'autonomia rilevante sul piano materiale.

Conformemente al capoverso 4 il Consiglio federale disciplina i termini per l'adattamento dei piani direttori cantonali.

Art. 14a Procedura cantonale di approvazione dei piani

In virtù del diritto federale, l'articolo 14a si applica solamente agli *impianti idroelettrici ed eolici più importanti*, le cui ubicazioni sono definite nella concezione per le energie rinnovabili secondo l'articolo 9a. In base al capoverso 1, per la pianificazione e l'autorizzazione di questi impianti, le cui ubicazioni sono definite nel piano direttore cantonale, i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani concentrata. Le nuove norme di legge devono rispettare i principi di cui all'articolo 14a.

Pertanto, per gli impianti più importanti l'articolo 14a attua il principio di celerità delle procedure sancito dall'articolo 14 capoverso 1 LEné nel quadro di prescrizioni del diritto federale dettagliate e direttamente applicabili nel diritto cantonale. Per questi impianti, a differenza della più ampia disposizione quadro nell'articolo 14 capoverso 1 LEné, l'articolo 14a rappresenta una prescrizione speciale. Nella legislazione in materia di strade, alcuni Cantoni prevedono già una simile procedura di approvazione dei piani concentrata e basata su un coordinamento globale. Tuttavia, data la sua limitata competenza legislativa, la Confederazione può richiedere ai Cantoni l'applicazione di questa procedura soltanto nel caso degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti.

Al contrario, gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili assoggettati all'obbligo di piano direttore che non rientrano nella categoria degli impianti più importanti secondo l'articolo 9a, ma altrettanto importanti per l'approvvigionamento energetico del Paese, sono assoggettati al diritto procedurale previsto autonomamente dai Cantoni a tal fine e, di regola, anche all'obbligo di piano di utilizzazione. Attualmente per questo scopo, fuori dalle zone edificabili vengono perlopiù definite zone di utilizzazione speciali a livello comunale o cantonale, in base alle quali sono rilasciate le necessarie autorizzazioni.

Anche i Cantoni potrebbero prevedere di propria iniziativa per questi impianti una procedura di approvazione dei piani concentrata, celere e coordinata a livello globale. Secondo il diritto vigente, segnatamente l'articolo 14 capoverso 1 LEné, i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti per l'impiego di energie rinnovabili e secondo l'articolo 10 capoverso 2 LEné provvedono, se necessario, affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.

Il capoverso 2 sancisce il contenuto dell'approvazione dei piani da rilasciare nel quadro della relativa procedura e nell'ambito della quale è regolamentato l'uso ammissibile del suolo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LPT. Le pianificazioni di utilizzazione esistenti sono sostituite dall'approvazione dei piani. Inoltre, durante la

²⁹ Cfr. la sentenza da pubblicare 1C_644/2019, 1C_648/2019 del 4 febbraio 2021 consid. 2.4 (Grüningen ZH, Beschwerden gegen den Beschluss des Zürcher Kantonsrats vom 28. Oktober 2019 betreffend den Deponiestandort Tägernauer Holz).

procedura sono rilasciate tutte le autorizzazioni e le concessioni di competenza del Cantone per un determinato progetto e concessi i diritti di espropriazione necessari alla realizzazione del progetto (procedura combinata). Le citate autorizzazioni comprendono anche le autorizzazioni speciali disciplinate dal diritto federale (ad es. le autorizzazioni per il dissodamento, in materia di diritto sulla protezione delle acque), il cui rilascio compete ai Cantoni; queste devono perlomeno essere menzionate esplicitamente nella motivazione dell'approvazione dei piani.

La procedura di pianificazione e di autorizzazione per gli impianti idroelettrici o eolici non deve essere suddivisa in fasi temporalmente separate, ossia articolata in piano di utilizzazione e procedure concernenti permesso di costruzione, autorizzazione speciale, espropriazione, concessione e urbanizzazione. Suddividendo la procedura in più fasi, infatti, aumenta il rischio di violare l'obbligo di coordinamento di cui all'articolo 25a LPT e la necessaria ponderazione globale degli interessi (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LPT e art. 3 OPT). In passato questa procedura suddivisa in più fasi, e la conseguente violazione delle citate disposizioni del diritto federale, ha condotto a svariate decisioni di rigetto indesiderate con conseguenze negative per i richiedenti e gli investitori. Inoltre, in caso di progetti controversi, solitamente la suddivisione in fasi della procedura dilata i tempi dell'intera procedura di pianificazione dell'utilizzazione e di autorizzazione, poiché il risultato della decisione di ogni fase è assoggettato a una propria procedura di ricorso interna al Cantone. Per queste ragioni, la procedura suddivisa in più fasi non si è affermata. Al contrario, la procedura di approvazione dei piani concentrata in un'unica fase di attuazione risolve la problematica descritta in modo mirato, efficace e conforme al diritto federale.

L'inserimento nella concezione per le energie rinnovabili dell'ubicazione di un impianto e la conseguente definizione nel piano direttore cantonale offrono ai richiedenti e agli investitori una maggiore *sicurezza della realizzazione* rispetto alla situazione attuale. La definizione dell'ubicazione nel piano direttore, e le relative indicazioni nel piano direttore per la procedura di approvazione dei piani determinano in maniera decisiva l'ulteriore procedura di pianificazione e autorizzazione degli impianti. Tuttavia, analogamente alle indicazioni nella concezione per le energie rinnovabili, anch'esse devono poter essere messe in discussione mediante richiesta di controllo pregiudiziale accessorio nell'ambito della procedura di ricorso contro l'approvazione dei piani. In linea di principio, dal punto di vista materiale le autorità giudiziarie procedono con estrema cautela. In caso invece di manchevolezze formali, ossia concernenti il diritto procedurale (negazione del diritto di essere sentiti, negazione delle possibilità di partecipazione prescritte dalla legge)³⁰ il rischio che intervengano i tribunali è maggiore. Pertanto devono essere evitati errori di questo genere che nell'ambito dei procedimenti giudiziari possono essere eliminati in misura estremamente limitata. A tal fine può contribuire notevolmente la procedura cantonale di approvazione dei piani basata sul coordinamento globale.

In questo contesto si rimanda inoltre al progetto di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (revisione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico), dove il Consiglio federale propone un potenziamento delle misure di incentivazione, in particolare *contributi di progettazione* per gli impianti idroelettrici ed eolici. Tali contributi fino al 40 per cento dei costi di progettazione, concorrono a *ridurre* il rischio connesso alla realizzazione di tali impianti.

La procedura cantonale di approvazione dei piani prevista dal diritto federale nell'articolo 14a è svolta in adempimento di un compito federale, poiché solitamente riguarda progetti ubicati al di fuori delle zone edificabili. Questi, infatti, necessitano di autorizzazioni disciplinate dal diritto federale, in particolare in materia ambientale, e prevedono l'erogazione di sussidi federali. Pertanto, nel quadro della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti elencati nella concezione per le energie rinnovabili e riguardanti un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 LPN, è necessaria una *«perizia»* alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), se sono soddisfatti i requisiti della perizia obbligatoria secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN. In caso di dubbio circa il coinvolgimento della CFNP, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2 LPN (art. 7 cpv. 1 LPN).

Ai sensi del capoverso 3 l'autorità incaricata dell'approvazione dei piani è il governo cantonale. Tuttavia esso deve avere la possibilità di delegare tale competenza a livello di ordinanza a un servizio amministrativo cantonale.

Dopo lo svolgimento della procedura di opposizione necessaria a garantire il diritto di essere sentiti (cfr. art. 16f della legge del 24 giugno 1902³¹ sugli impianti elettrici [LIE]) viene decisa l'approvazione dei piani. Ai sensi del capoverso 5, per ragioni di efficienza procedurale, conformemente all'articolo 86 capoverso 2 LTF

³⁰ Cfr. p. es. DTF 147 II 319 Sainte-Croix VD, Windenergiepark.
³¹ RS 734.0

è ammesso il ricorso contro l'approvazione dei piani direttamente al tribunale cantonale superiore che di regola corrisponde al tribunale amministrativo cantonale. Per accelerare la procedura è prevista una sola istanza di ricorso cantonale. La decisione del tribunale cantonale superiore deve poter essere impugnata innanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. a LTF).

Alla luce del motivo di esclusione di cui all'articolo 83 lettera w LTF deve essere chiarito che è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico contro sentenze dei tribunali cantonali superiori concernenti l'approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 14a. Tale chiarimento è necessario per garantire un'attuazione uniforme del diritto federale e la prevista celerità delle procedure.

Al fine di evitare decisioni di rigetto indesiderate, il capoverso 5 prevede che, per quanto possibile, le istanze di ricorso adottino una decisione con effetto riformatorio. Per lo stesso motivo, le autorità giudiziarie cui compete l'elaborazione delle decisioni di approvazione dei piani dovrebbero integrare i fatti nella misura consentita dalla legge e per quanto tecnicamente fattibile, possibilmente d'ufficio. Di regola i termini da loro ordinati nel quadro dell'istruzione della procedura non dovrebbero essere prorogati.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata ai sensi dell'articolo 75a capoverso 1 si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 LIE. Occorre mettere mano, il prima possibile, alla pianificazione e all'autorizzazione degli impianti prioritari compresi nella concezione. Data l'urgenza di procedere alla costruzione e al potenziamento degli impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni non sono tollerabili ritardi.

La parte elettrica degli impianti per l'impiego di energie rinnovabili sottostà alla procedura di approvazione dei piani ai sensi degli articoli 16–17 LIE ed è gestita dalle autorità federali competenti al di fuori della procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 14a. La parte elettrica necessita di un'approvazione dei piani separata secondo il diritto federale³² ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LIE, con cui sono rilasciate tutte le relative autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 16 cpv. 3 LIE). Per questa parte degli impianti non sono necessarie autorizzazioni cantonali (art. 16 cpv. 4 LIE). La procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, che tratta le questioni giuridiche in materia di costruzioni, pianificazione, espropriazione e diritto delle acque, deve essere coordinata dal punto di vista formale, materiale e temporale con la procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale ai sensi degli articoli 16–17 LIE.³³

Articolo 75a Disposizioni transitorie della modifica del [data]

Secondo il capoverso 1, in assenza di disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata (art. 14a), si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 LIE. Tuttavia, in alternativa e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali, gli Esecutivi cantonali possono disciplinare provvisoriamente la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza. Questa competenza del governo cantonale è pertanto subordinata alla rapida presentazione di un disegno di legge al Parlamento. Questo tipo di prescrizioni introduttive temporanee, che considerano per quanto possibile le esigenze dei Cantoni, servono a rendere immediatamente operativo il diritto federale. La pianificazione e l'autorizzazione degli impianti elencati nella concezione per le energie rinnovabili devono essere avviate quanto prima.

Secondo il capoverso 2 sono assoggettati alla procedura cantonale di approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 14a tutti gli impianti indicati nella concezione per le energie rinnovabili per i quali le autorità cantonali competenti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPT non hanno ancora approvato il piano di utilizzazione riferito al progetto concreto necessario al progetto stesso o alla sua modifica (lett. a) oppure per i quali l'autorità di prima istanza non ha ancora rilasciato le necessarie autorizzazioni cantonali e comunali da coordinare con il piano di utilizzazione secondo l'articolo 25a capoverso 1 LPT (lett. b).

La pianificazione e l'autorizzazione degli impianti di cui al capoverso 2, fatto salvo il capoverso 3, devono essere effettuate senza limitazioni dopo la procedura di approvazione dei piani secondo l'articolo 14a. Tuttavia, secondo il capoverso 3 le pianificazioni di utilizzazione e le concessioni esistenti sono integrate in questa procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica della legge sull'energia risultano passate in giudicato e non è necessaria alcuna modifica. Questa prescrizione garantisce, nell'interesse della sicurezza giuridica, della celerità delle procedure e della

³² Anche l'art. 6 della legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LimA; RS 721.101) prevede una procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale per gli impianti di accumulazione.

³³ Cfr. in merito alle possibilità della procedura in questo coordinamento, *Giovannini Michelangelo*, in: Alain Griffel/Hans. U. Lini-ger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr (a cura di), *Fachhandbuch öffentliches Baurecht*, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2016, n. marg. 5227 segg.

riduzione dell'onere, che le pianificazioni di utilizzazione e le concessioni esistenti, passate in giudicato e non in relazione al singolo progetto, che costituiscono una base legittima per un impianto nuovo o un impianto da modificare, possano essere utilizzate nel quadro della procedura di approvazione dei piani secondo l'articolo 14a e non debbano essere rielaborate ex novo.

Modifica di altri atti normativi

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni (LAID)

Articolo 32 LIFD / articolo 9 LAID

L'attuale prassi fiscale in tutti i Cantoni, eccetto Lucerna, prevede la possibilità per i privati di detrarre nella dichiarazione d'imposta, come costi di manutenzione dell'immobile, gli investimenti negli impianti solari realizzati nelle costruzioni esistenti. I criteri che differenziano una costruzione nuova da una costruzione esistente variano da Cantone a Cantone. Di regola un impianto solare s'intende realizzato su una costruzione esistente se questa ha almeno cinque anni.

Con la modifica della LIFD e della LAID questa possibilità di detrazione è estesa anche agli impianti solari realizzati sugli edifici nuovi, al fine di non creare svantaggi finanziari per i proprietari. In tal modo si può evitare una realizzazione tardiva degli impianti solari (nel quadro di un rinnovamento), come spesso accade per l'ottimizzazione fiscale. La nuova possibilità di detrazione rende irrilevante la questione degli anni trascorsi i quali una costruzione non è più considerata nuova.

Si presume che ogni anno potrebbero essere dotati di impianti solari circa 6 000 nuovi edifici residenziali. Nel 2020 i costi medi di realizzazione degli impianti fotovoltaici nel settore abitativo si sono attestati a circa 27 000 franchi con una potenza media di 13 kW. Il volume degli investimenti è stato quindi di 162 milioni di franchi all'anno. Ipotizzando un'aliquota marginale media del 20–25 per cento si prevede una diminuzione complessiva delle entrate delle amministrazioni pubbliche da 32 a 40 milioni di franchi (senza considerare eventuali modifiche nei comportamenti). Circa il 30 per cento di questa somma riguarderebbe l'imposta federale diretta e il 70 per cento le imposte cantonali e comunali.

Questa modifica tiene conto in parte anche della mozione 19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico» depositata il 26 settembre 2021 da Bourgeois Jacques e accolta il 23 settembre 2021 dal Consiglio nazionale in qualità di camera prioritaria.

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio

Articolo 18a

La norma contenuta nell'articolo 18a LPT, ormai affermata, secondo cui nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 22 capoverso 1 LPT, bensì devono essere unicamente annunciati all'autorità competente, va estesa anche agli impianti solari installati sulle facciate. Inoltre il Consiglio federale stabilirà le condizioni in presenza delle quali un impianto solare può essere considerato «sufficientemente adattato». Il diritto vigente sancisce inoltre come il diritto cantonale possa prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette (art. 18a cpv. 2 lett. b LPT). Gli impianti solari, infine, nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo di autorizzazione edilizia (art. 18a cpv. 3 LPT).

Nel contempo questa modifica risponde alla mozione 21.3518 «Meno burocrazia per nuovi impianti solari. Estendere la procedura di annuncio» presentata dal consigliere nazionale Cattaneo Rocco il 4 maggio 2021. L'11 agosto 2021 il Consiglio federale si è espresso a favore della mozione e il 1° ottobre 2021 il Consiglio nazionale, in qualità di camera prioritaria, ha deciso di accoglierla.

Legge federale del 22 dicembre 1916³⁴ sull'utilizzazione delle forze idriche

Art. 60

Le concessioni di diritti d'acqua per gli impianti idroelettrici importanti di grandi dimensioni sono rilasciate secondo l'articolo 14a dall'autorità cantonale preposta all'approvazione dei piani nel quadro della relativa procedura. Il rilascio della concessione deve essere esplicitamente indicato nell'approvazione dei piani.

³⁴ RS 721.80

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'elaborazione della concezione per le energie rinnovabili richiederà alla Confederazione corrispondenti risorse finanziarie e di personale. Le nuove detrazioni fiscali proposte per la realizzazione di impianti solari nelle nuove costruzioni comporteranno inoltre una diminuzione complessiva delle entrate delle amministrazioni pubbliche. Circa il 30 per cento di questa somma, pari a 55–70 milioni di franchi (senza considerare eventuali modifiche nei comportamenti), dovrebbe riguardare l'imposta federale diretta.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni devono emanare disposizioni di legge concernenti la prevista procedura di approvazione dei piani concentrata per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti. Fino all'entrata in vigore di queste disposizioni di legge, gli Esecutivi cantonali hanno inoltre la possibilità di disciplinare la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza. I Cantoni devono altresì adattare i propri piani direttori per gli impianti indicati nella concezione nonché effettuare la procedura cantonale di approvazione dei piani. Al momento non è possibile affermare con certezza se a tal fine saranno necessarie nuove risorse. Si presume che il raggruppamento delle diverse procedure in un'unica procedura di approvazione dei piani concentrata porterà globalmente a un alleggerimento dell'onere.

L'introduzione di una procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti sostituisce la pianificazione dell'utilizzazione effettuata autonomamente dai Comuni, poiché l'uso ammissibile del suolo è regolamentato nel quadro dell'approvazione dei piani. Tuttavia, nell'elaborazione della concezione per le energie rinnovabili e nel quadro della procedura del piano direttore su di essa basata i Comuni vengono informati, consultati e hanno la possibilità di partecipare. Essi possono altresì impugnare innanzi alle competenti autorità di ricorso le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore. Grazie alla procedura di approvazione dei piani concentrata per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, per questi progetti non è più richiesta la procedura comunale di autorizzazione edilizia, il che sgrava le autorità comunali preposte al suo rilascio.

Poiché il progetto posto in consultazione disciplina unicamente le procedure, essi non ha ripercussioni per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

Le nuove detrazioni fiscali proposte per la realizzazione degli impianti solari negli edifici nuovi causeranno una diminuzione delle entrate derivanti dalle imposte anche dei Cantoni e dei Comuni; questi dovranno sostenere circa il 70 per cento delle minori entrate totali, pari a 55–70 milioni di franchi (senza contare eventuali modifiche nei comportamenti).

4.3 Ripercussioni per l'economia nazionale

Questi incentivi alla realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dalla legge e di conseguenza alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico del Paese, di cui beneficerà anche l'economia. Inoltre procedure più rapide dovrebbero ridurre i costi procedurali.

Infine si presume che ogni anno circa 6 000 edifici residenziali nuovi potrebbero essere dotati di impianti solari. Nel 2020 i costi medi di realizzazione degli impianti fotovoltaici in ambito residenziale si sono attestati a circa 27 000 franchi con una potenza media di 13 kW. Pertanto il volume degli investimenti di cui può beneficiare l'industria locale ammonta a 162 milioni di franchi all'anno.

4.4 Ripercussioni per la società

Accelerando determinate procedure di autorizzazione, si attua l'imperativo di celerità sancito dalla Costituzione; inoltre vengono rafforzati i diritti dei richiedenti.

4.5 Ripercussioni per l'ambiente

Il progetto non prevede modifiche del diritto materiale in materia ambientale. La costruzione di nuovi impianti idroelettrici ed eolici contribuisce in modo determinante alla sostituzione delle fonti fossili con l'energia elettrica nell'approvvigionamento energetico. Nel contempo restano garantiti i diritti di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Nell'ambito della politica energetica (art. 89 Cost.)³⁵, della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.)³⁶ e dell'utilizzazione delle acque (art. 76 Cost.), la Confederazione dispone solo di una competenza legislativa parziale (competenza di emanare una legislazione quadro). Di conseguenza non può elaborare i piani settoriali riguardanti gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 13 LPT né svolgere la procedura di approvazione dei piani concentrata prevista dal diritto federale. Per poter applicare questi strumenti, è necessaria una modifica della Costituzione federale.

Considerata questa competenza di emanare una legislazione quadro³⁷ le possibilità legislative della Confederazione nell'ambito del diritto in materia di energia e di pianificazione del territorio nonché del diritto delle acque sono pertanto limitate. Tuttavia, essa ha la possibilità di disciplinare in modo dettagliato questioni d'importanza fondamentale per l'attuazione della sua politica energetica. In questo caso, può elaborare le concezioni contenenti le ubicazioni degli impianti (art. 13 LPT) ed emanare norme dettagliate direttamente applicabili (quali le disposizioni concernenti la procedura cantonale di approvazione dei piani).³⁸ La Confederazione «può disciplinare l'intero settore della pianificazione del territorio sulla base dell'articolo 75 capoverso 1 Cost., ma è tenuta a lasciare ai Cantoni un sostanziale margine di manovra normativo che vada al di là della semplice normativa concernente l'esecuzione. La densità normativa (grado di dettaglio) – considerata nel suo insieme – dovrebbe quindi essere mantenuta tendenzialmente bassa.»³⁹ La Confederazione adotta un approccio analogo anche in materia di politica energetica.⁴⁰ Il presente progetto tiene conto di queste prescrizioni, poiché consente ai Cantoni di attuare la procedura cantonale di approvazione dei piani attraverso proprie prescrizioni e di prevedere. Inoltre occorre considerare che spesso gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti sono ubicati al di fuori delle zone edificabili, per le quali, secondo la prassi riconosciuta, nell'ambito del diritto federale si possono emanare disposizioni dettagliate.⁴¹

Quindi, per valutare la costituzionalità dei progetti di legge è determinante stabilire l'importanza di queste prescrizioni federali al fine di garantire l'attuazione della Strategia energetica e il futuro approvvigionamento elettrico del Paese. Alla luce degli obiettivi di sviluppo previsti dalla legge sull'energia, il Consiglio federale attribuisce grande importanza alle prescrizioni proposte, tuttavia solo in riferimento agli impianti di particolare rilevanza per l'attuazione della Strategia energetica 2050. Pertanto l'Esecutivo riferisce le disposizioni di diritto federale proposte per il diritto cantonale negli articoli 9a, 10a e 14a agli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, che costituiscono un fattore decisivo per l'attuazione della Strategia energetica 2050. Inoltre queste prescrizioni devono essere emanate con urgenza, il che a sua volta rimanda alla loro grande rilevanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre «assicurarsi che la procedura nel suo complesso sia conforme al requisito costituzionale di garantire una protezione giuridica efficace nel quadro di un *procedimento equo* entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU).»⁴² Attualmente questo *diritto sancito dalla Costituzione* a un procedimento equo non è garantito *ai richiedenti e agli opposenti* nell'ambito dei progetti di impianti per l'impiego di energie rinnovabili. Le procedure per la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni hanno una durata eccessiva rispetto

³⁵ Cfr. Jäger Christoph/Schlappi Andrea, Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Artikel 10 EnG, parere giuridico per l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020, n. marg. 13 segg.

³⁶ Cfr. FF 1997 I 212; Griffel Alain, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, parere giuridico per l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2017; Häfelin/Haller/Keller Thumherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 1087 segg.

³⁷ Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, FF 2013 6489, in particolare 6671; BSK, BV-Kem, art. 89 N 14; BSK, BV-Griffel, art. 75 N 25; CR, Cst.-Grisel, art. 89 N 49; CR, Cst-Haag, art. 75 N 30; Schaffhauser/Uhlmann, St. Galler Kommentar zu Art. 89 BV, n. marg. 11; Ruch, St. Galler Kommentar zu Art. 75 BV, n. marg. 27 segg.

³⁸ Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, FF 2013 6489, in particolare 6671; Jagmetti Ricardo, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, volume VII, Energierecht, n. marg. 1321 seg.

³⁹ Cfr. Griffel (nota 36), Grundsatzgesetzgebungskompetenz, pag. 16; messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, FF 2013 6489, in particolare 6671.

⁴⁰ Jäger/Schlappi (nota 35), n. marg. 13. segg.

⁴¹ Cfr. Griffel (nota 36), Grundsatzgesetzgebungskompetenz, pag. 14 con riferimenti.

⁴² DTF 142 II 20 consid. 3–7 pag. 25 segg. e consid. 1.4 pag. 24 seg. (Spreitenbach/AG); 136 II 165 consid. 1.2.2 pag. 171 (Flughafen Zürich, con riferimenti).

a quanto risulterebbe equo secondo questo diritto. Le proposte legislative contenute nel presente progetto sono pertanto necessarie anche alla luce della Costituzione federale e della CEDU.

Per la realizzazione degli impianti solari viene introdotta una nuova detrazione fiscale. In linea di principio al legislatore non è vietato promuovere scopi non fiscali attraverso il diritto fiscale e in tal modo derogare dai principi di un'imposizione fiscale equa sanciti dall'articolo 127 Cost. Tuttavia, per poter adottare un simile provvedimento d'incentivazione il legislatore deve disporre di una competenza specifica e il provvedimento deve rispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionato. Nel caso specifico il provvedimento riguarda l'impiego delle energie indigene e rinnovabili e poggia sulle basi in questo ambito (art. 89 cpv. 2 Cost.). La promozione degli impianti solari inoltre sostiene un obiettivo centrale dell'articolo 89 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico, tra le altre cose, diversificato ed ecologico. Questo interesse pubblico espresso nella Costituzione consente di giustificare la relativizzazione del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.) connessa al provvedimento. La modifica di legge prevista elimina una disparità di trattamento: sinora, infatti, a differenza degli impianti solari realizzati nell'ambito di risanamenti, quelli realizzati nelle costruzioni nuove non potevano essere detratti dal reddito. Le deduzioni fiscali previste sono adatte a promuovere gli impianti solari e sono da considerare proporzionate.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non interessa gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell'atto: Modifica di una legge federale

Per evadere le richieste sin qui descritte, il Consiglio federale sottopone al Parlamento la modifica della legge sull'energia. Con il titolo di «Modifica di altri atti normativi» sono inoltre proposte modifiche della LIFD, della LAID, della LPT e della LUFi.